



**COMUNE DI VAL DELLA TORRE**  
**Città metropolitana di Torino**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE  
(T.O.S.A.P.)**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 11.03.2019)

\*\*\*\*\*

## SOMMARIO

Art.	Descrizione	pag.
1	Disposizioni generali	3
2	Oggetto della tassa	3
3	Titolarità e periodicità della tassa	3
4	Soggettività passiva, esclusioni ed esenzioni	4
5	Applicazione della tassa e tariffe	5
6	Tassazione delle occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo	5
7	Tassazione delle occupazioni con distributori di carburante e di tabacchi	6
8	Autorizzazione e concessione di occupazione	6
9	Occupazione d'urgenza	7
10	Domanda di occupazione di spazi ed aree pubbliche	7
11	Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione	8
12	Prescrizioni per le occupazioni – Obblighi del concessionario	8
13	Divieto temporaneo di occupazione	9
14	Esposizione di merci	9
15	Mestieri girovaghi e artistici	9
16	Commercio in aree pubbliche in forma itinerante	9
17	Autorizzazione ed esecuzione di lavori e opere	9
18	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico	10
19	Rimozione di materiali per occupazioni abusive	10
20	Decadenza e revoca della concessione	10
21	Rinnovo delle concessioni	11
22	Denuncia dell'occupazione	11
23	Misurazione dell'area occupata	12
24	Versamento della tassa	12
25	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	12
26	Sanzioni	12
27	Responsabile del procedimento	13
28	Normativa di rinvio	13
29	Norme abrogate	13
30	Efficacia della norma	13

## **Art. 1 - Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi e aree pubbliche nel territorio comunale, in conformità alle disposizioni contenute nel capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, alle disposizioni correttive di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 e successive modifiche e integrazioni.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" s'intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

## **Art. 2 – Oggetto della tassa**

Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione di qualsiasi natura da chiunque effettuata, anche senza titolo in spazi e/o aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché in quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

In particolare sono assoggettate alla tassa:

- a) le occupazioni di spazi e aree che insistono su beni di dominio pubblico e che ne sottraggono l'utilizzazione diretta alla collettività;
- b) le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge;
- c) le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico, comprese quelle effettuate con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

## **Art. 3 – Titolarità e periodicità della tassa**

La tassa è dovuta al Comune per le occupazioni che insistono sul proprio territorio; per le occupazioni di fatto la tassa è dovuta indipendentemente dal rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

**Occupazioni permanenti:** sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**Occupazioni temporanee:** le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, in relazione alla categoria di appartenenza dell'area occupata e alla durata dell'occupazione, in base a tariffe giornaliere.

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, che di fatto si protraggono oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all'anno, si applicano le tariffe dovute per le occupazioni temporanee maggiorate del venti per cento.

#### **Art. 4 – Soggettività passiva, esclusioni e esenzioni**

Soggetto passivo della tassa è il titolare dell'atto di concessione o dell'atto di autorizzazione ovvero, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo.

La commisurazione della tassa è rapportata alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Sono esentati dal pagamento della tassa:

- a) i soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni;
- b) gli enti del "terzo settore" ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- c) i promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, a condizione che l'area occupata non ecceda i 10 mq., ai sensi del comma 67 dell'art. 3 della legge n. 549/1995;
- d) i passi carrabili ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della legge n. 549/1995;
- e) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni occasionali con festoni, addobbi, fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose, purché non siano di ostacolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- h) le occupazioni occasionali per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 12 ore;
- i) le occupazioni occasionali con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, etc. per operazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione, riguardanti infissi, pareti, tetti di durata non superiore a 12 ore.
- l) le occupazioni temporanee di suolo pubblico poste in essere dalle associazioni di volontariato e dalle O.N.L.U.S. operanti in ambito sociale, culturale, sportivo, turistico e religioso nonché le occupazioni temporanee a carattere commerciale connesse a manifestazioni, iniziative o eventi, promossi o patrocinati dal comune, previo esplicito esonero dal pagamento del tributo con deliberazione della Giunta Comunale.

La tassa non si applica alle occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché alle occupazioni effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di sagre, fiere e manifestazioni sulle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune sono soggette alla tassa.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, sagre e manifestazioni in genere, con esclusione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e delle manifestazioni sportive o culturali, è prevista l'applicazione della tassa a tariffa intera (non sono applicati aumenti) per occupazioni poste in essere con installazione di gazebi, posizionamento di tavoli e sedie e/o qualsiasi altro bene mobile necessario all'evento.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, sagre e manifestazioni in genere è prevista la riduzione del 80% per occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per le occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni culturali o sportive è prevista la riduzione del 80% per occupazioni poste in essere con installazione di gazebi, posizionamento di tavoli e sedie e/o qualsiasi altro bene mobile necessario all'evento.

La tassa non è dovuta quando l'importo da versare non è superiore ad € 12.00.

### **Art. 5 – Applicazione della tassa e tariffe**

La tassa è applicata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nella misura delle tariffe corrisposte alla classe V – Comune fino a 10.000 abitanti.

A tale effetto il territorio comunale è classificato in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione:

<b>Categoria 1^</b>	<b>Via Roma, Piazza Municipio, Piazzale degli Alpini, Piazza Madonna della Spina</b>
<b>Categoria 2^</b>	<b>Tutte le altre vie del territorio comunale</b>

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche, con riferimento alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in chilometri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si applica autonomamente per ciascuna occupazione, fermo restando l'arrotondamento all'unità superiore.

Qualora trattasi di occupazioni con cavi, condutture e altri impianti soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, che insistono su aree appartenenti alla medesima categoria della classificazione territoriale e si riferiscono allo stesso provvedimento autorizzativo ed al periodo di tempo in esso indicato, la tassa è invece determinata cumulativamente con arrotondamento al chilometro lineare superiore.

### **Art. 6 – Tassazione delle occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo**

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale è dovuta la tassa in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali e per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade private soggette a servitù di pubblico passaggio.

La superficie tassabile è calcolata con riferimento alla sola lunghezza, rapportata al chilometro lineare, interessata dall'occupazione, a prescindere dal numero degli impianti dislocati lungo il percorso stradale.

La tassazione annuale, rapportata alle categorie stradali secondo la classificazione del territorio comunale si applica alle seguenti tipologie di occupazioni anche superficiali:

- a) condutture, cavi, impianti e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, quali camerette, pozzetti, cabine elettriche e telefoniche e simili.
- b) innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

c) seggiovie e funivie; nella fattispecie non è applicabile il principio della tassazione secondo la graduazione per categorie stradali.

d) gallerie sotterranee costruite direttamente dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti. Nella fattispecie oltre alla tassa è dovuto un contributo - una tantum - pari al 50% della spesa di costruzione delle gallerie.

E' fatta salva la facoltà del Comune di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, per motivi di pubblico interesse.

Qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

### **Art. 7 – Tassazione delle occupazioni con distributori di carburante e di tabacchi**

Per le occupazioni del suolo comunale con distributori di carburante e di tabacchi è dovuta una tassa fissa annale, graduata in corrispondenza alle categorie di classificazione del territorio comunale espressamente prevista dalla specifica disposizione legislativa. Nella fattispecie, pertanto, non opera l'eventuale diversa classificazione territoriale di cui al precedente art. 5.

Per le occupazioni del suolo e soprasuolo pubblico con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi la tassa è applicata per ogni apparecchio.

Per le occupazioni del suolo e sottosuolo comunale con distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri, la tassa è applicata con riferimento alla superficie occupata dalle sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, dei relativi serbatoi sotterranei e da un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Se il serbatoio è di capacità maggiore di 3.000 litri, la tassa ordinaria è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro o degli altri serbatoi.

Per gli impianti muniti di due o più serbatoi non raccordati tra loro, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

Nel caso di occupazioni comprendenti l'utilizzazione di ulteriori spazi ed aree pubbliche con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, la tassa è applicata nella misura ordinaria prevista per le occupazioni permanenti, in relazione alla superficie eccedente occupata.

### **Art. 8 – Autorizzazione e concessione di occupazione**

È fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o soprastante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Responsabile competente, su richiesta dell'interessato.

L'autorizzazione o la concessione s'intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 4 a seguito di apposita comunicazione scritta da far pervenire agli uffici comunali almeno 5 (cinque) giorni prima dell'occupazione, per i necessari controlli in ordine all'osservanza delle norme del Codice della Strada e per le eventuali prescrizioni del caso.

Per le luminarie natalizie la comunicazione scritta deve pervenire almeno 3 (tre) giorni prima dell'installazione.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni occasionali di cui alle lettere e) e g) del precedente articolo 4, a condizione che risultino osservate, nel caso di occupazione della sede stradale, le disposizioni del Codice della Strada.

La tassa è comunque dovuta al Comune indipendentemente dal rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

### **Art. 9 – Occupazione d'urgenza**

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio.

In tale caso, oltre alla domanda intesa a ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione agli uffici comunali competenti per gli accertamenti del caso.

Qualora le ragioni dell'urgenza si rivelino inesistenti o ingiustificate si provvederà alla applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

### **Art. 10 - Domanda di occupazione di spazi e aree pubbliche**

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda in carta legale al Comune, contenente le seguenti indicazioni:

- a) generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
- b) ubicazione esatta e misura della superficie di area pubblica che si chiede di occupare;
- c) oggetto, durata, motivi e modalità d'uso della occupazione, con descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- d) dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste dal presente regolamento;
- e) impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e d'istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dell'eventuale documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari per l'esame della domanda e per l'emissione del provvedimento relativo.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

## **Art. 11 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione**

Il Responsabile del Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, provvede al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione del suolo o spazio pubblico. In caso contrario comunica al richiedente i motivi del diniego. Sulla domanda si provvede nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa ai sensi della legge n. 241/1990.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e successive modifiche e integrazioni.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di seguito indicate, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta, in relazione alle peculiarità specifiche ed alle caratteristiche delle singole concessioni o autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di 29 anni;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di sostenere le spese per la riparazione dei danni derivanti dalle opere, dagli impianti o dai depositi autorizzati;
- con responsabilità del concessionario per qualsiasi danno o molestia che per effetto della concessione possa essere arrecato a terzi e da questi contestato.

## **Art. 12 - Prescrizioni per le occupazioni – Obblighi del concessionario**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dal Comune.

È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione d'idonea cauzione.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso. In ogni caso, l'occupante ha l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, ricorrendo all'uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Al termine della concessione, nel caso la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli Agenti di Polizia Locale, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

### **Art. 13 - Divieto temporaneo di occupazione**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

### **Art. 14 – Esposizione di merci**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita è soggetta a concessione comunale ove costituisca occupazione di spazi pubblici o di area gravata da servitù di pubblico passaggio.

### **Art. 15 – Mestieri girovaghi e artistici**

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, individuati dal Comune per lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici, sullo stesso luogo, di durata superiore a quella di 12 ore.

### **Art. 16 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario per la consegna della merce e per la riscossione del prezzo, non hanno l'obbligo di richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi, nello stesso spazio o area, oltre la durata di un'ora.

In ogni caso, tra una sosta e l'altra dovrà intercorrere una distanza non inferiore a cinquecento metri.

### **Art. 17 – Autorizzazione ed esecuzione di lavori e opere**

Per l'effettuazione di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori medesimi.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

## **Art. 18 – Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico**

È richiesto il possesso dell'atto di concessione comunale per l'occupazione, anche in via provvisoria, dello spazio soprastante o sottostante al suolo pubblico mediante posa di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc.

L'atto di concessione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, con riguardo al tracciato, all'altezza dei fili dal suolo, al tipo dei loro sostegni, alla qualità dei conduttori.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 12 (dodici) ore, come previsto alla lettera h) del precedente articolo 4, con l'osservanza, in ogni caso, delle modalità di cui all'articolo 8.

L'occupazione con tende, tendoni e simili da collocare sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e di pubblici esercizi, ovvero negli sbocchi e negli archi di porticati, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano si demanda alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

## **Art. 19 – Rimozione di materiali per occupazioni abusive**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.

Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.

## **Art. 20 - Decadenza e revoca della concessione**

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) violazioni reiterate, da parte del concessionario e dei suoi collaboratori o dipendenti, agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione rilasciata;
- b) violazione di norme legislative o regolamentari in materia di occupazione del suolo pubblico;
- c) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste;
- d) mancata occupazione, senza giustificato motivo, del suolo avuto in concessione, nei trenta giorni successivi al rilascio del permesso per le occupazioni permanenti e nei cinque giorni successivi per le occupazioni temporanee.

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione d'interessi e di qualsiasi indennità. A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta entro il termine di (60) sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, a pena di decadenza.

### **Art. 21 - Rinnovo delle concessioni**

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.

A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno (30) trenta giorni prima della scadenza.

### **Art. 22 – Denuncia dell'occupazione**

Entro (30) trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione di cui al precedente articolo 11 e, comunque, entro il 31 dicembre per le concessioni rilasciate nello stesso mese di dicembre, i soggetti passivi del tributo devono presentare direttamente al Comune, che ne rilascia ricevuta, apposita denuncia per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

La denuncia deve contenere tutti i dati e gli elementi previsti dai modelli medesimi e, in particolare:

- a) dati identificativi del contribuente;
- b) estremi dell'atto di concessione;
- c) superficie occupata;
- d) categoria territoriale di appartenenza dell'area occupata;
- e) misura della tariffa e importo complessivo dovuto;
- f) estremi del versamento effettuato.

Alla denuncia dovrà essere allegata la ricevuta attestante l'eseguito versamento della tassa dovuta (negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione).

È ammessa la spedizione della denuncia in plico raccomandato. In tal caso fa fede la data del timbro postale dell'ufficio di partenza.

La denuncia non è richiesta per le occupazioni temporanee, intendendosi tale obbligo assolto con il pagamento della tassa e la consegna della relativa ricevuta agli uffici comunali.

La denuncia costituisce adempimento obbligatorio per il primo anno di applicazione della tassa; essa ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano variazioni nell'occupazione, comportanti un diverso ammontare della tassa dovuta. Nel caso di variazioni verificatesi nel corso dell'anno, il soggetto interessato deve denunciare le variazioni stesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si siano verificate.

Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nel termine di (30) trenta giorni, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni delle occupazioni con condutture, cavi e impianti, la denuncia, anche cumulativa di tutte le occupazioni realizzate, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si siano verificate.

### **Art. 23 - Misurazione dell'area occupata**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

### **Art. 24 – Versamento della tassa**

I soggetti passivi, obbligati al pagamento della tassa, devono effettuare il relativo versamento, per l'importo complessivamente dovuto, a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato al Comune.

Il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, dovrà essere effettuato:

- a) per il primo anno dell'obbligo tributario, entro (30) trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni permanenti di suolo pubblico e, comunque, entro il 31 dicembre nel caso di concessioni rilasciate nello stesso mese di dicembre;
- b) per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per le occupazioni temporanee o in assenza dell'atto di autorizzazione, il versamento della tassa dovrà effettuarsi entro il termine della durata della concessione, con le medesime modalità di cui al primo comma.

È fatta salva, inoltre, la facoltà prevista per le occupazioni con condutture, cavi e impianti, che il versamento della tassa, nel caso si siano verificate variazioni nel corso dell'anno, possa effettuarsi entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo, di presentazione della denuncia delle variazioni che si siano prodotte.

Sulle somme da versare deve essere operato l'arrotondamento, per difetto se la frazione è pari o inferiore Euro 0,49 o per eccesso se è superiore.

### **Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

Per l'accertamento della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 D.Lgs. n. 507/1993, come modificati dall'art. 1, commi dal 161 al 168, della legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Per quanto non espressamente previsto da norme legislative, si osservano le disposizioni di cui al "Regolamento delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie" adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 30.10.2012.

### **Art. 26 – Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 473/1997 e s.m.i.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni.

### **Art. 27 - Responsabile del Procedimento**

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni è responsabile del procedimento, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa in questione, il Responsabile dell'Area Servizi demografici e fiscalità locale o suo delegato.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

### **Art. 28 – Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni nonché dei vigenti Regolamenti Comunali in materia tributaria e di disciplina delle entrate.

Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

### **Art. 29 – Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi e aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 23.04.1994 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 14 in data 11.05.1996.

### **Art. 30 – Efficacia della norma**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2019**.